



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 127 del 30/09/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre 2015, n. 1640

Attuazione dell'art. 32 del Reg. R. 18 gennaio 2007, n. 4, per la determinazione della tariffa di riferimento regionale per le prestazioni erogate dai servizi per la prima infanzia ex artt. 90 e 101 del regolamento regionale n. 4-2007 e s.m.i. Approvazione.

L'Assessore al Welfare, Salvatore Negro, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche per i minori e le famiglie, come confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 11 della Legge n. 328/2000, stabilisce che l'autorizzazione al funzionamento dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti del settore privato e del privato sociale è rilasciata dai Comuni in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale;
- l'articolo 8, comma 3 lettera "f", della già citata legge, attribuisce alle Regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione e la vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma all'articolo 1, comma 5;
- con Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 308 del 21/05/2001, sono stati determinati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rinviando alle Regioni la definizione di ulteriori requisiti;
- con legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, la Regione Puglia ha adottato la nuova disciplina del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia;
- con Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, e s.m.i., la Giunta Regionale ha dato attuazione alla l.r. n. 19/2006 approvando, tra l'altro i requisiti minimi strutturali, funzionali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento di tutte le strutture e i servizi sociali e sociosanitari riconosciuti in Puglia;
- l'articolo 32 del Regolamento regionale n. 4/2007 nel fissare criteri e modalità per la definizione delle tariffe di riferimento regionale (per persona pro die) per le strutture e servizi socioassistenziali e sociosanitari ivi contemplati, ha rinviato ad apposito atto della Giunta regionale la determinazione delle stesse tariffe, da adottarsi entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, termine di fatto decorrente dal 6.02.2007 (essendo stato pubblicato nel BURP n. 12 del 22.01.2007);
- il Reg. R. n. 11 del 7 aprile 2015 ha novellato il citato Reg. R. n. 4/2007.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007 stabilisce che la tariffa da riconoscere ai soggetti titolari

di strutture e servizi sociali e sociosanitari autorizzati ovvero accreditati è da intendersi quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, nonché riferita agli accordi contrattuali e ai rapporti convenzionali e/o di accreditamento dei servizi ivi regolamentati con gli Enti locali, gli ambiti territoriali sociali, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture periferiche delle amministrazioni centrali titolari degli specifici interventi rivolti alle persone di cui allo stesso Regolamento, anche in regime di compartecipazione da parte degli utenti.

Nello specifico, secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007, la determinazione delle tariffe regionali di riferimento deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) costo del servizio in relazione ai contenuti ed alle modalità di erogazione, sulla base di parametri medi regionali desunti da apposite analisi di mercato;
- b) caratteristiche strutturali, organizzative e professionali del soggetto accreditato;
- c) grado di complessità della prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno;
- d) esigenza di promuovere e facilitare il consumo di determinati servizi, nella platea dei potenziali utenti beneficiari;
- e) applicazione dei fattori che determinano economie di scala nella distribuzione dei costi indiretti di gestione, per ridurre progressivamente le tariffe applicate al crescere della dimensione per moduli e per posti/utente di ciascuna struttura.

- I costi del personale sono stati calcolati considerando contratti di lavoro annuali, comprese le ferie, mentre la tariffa per posto bambino è calcolata in base al parametro dei 288 gg. per 30/36 ore settimanali, in relazione alla tipologia di servizio (30 ore settimanali per il centro ludico per la prima infanzia - art. 90 del reg. reg. 4/2007 e 36 ore settimanali per il "piccolo gruppo educativo o nido in famiglia" art. 101, comma 2 del reg. reg. 4/2007);

- i costi del personale, per l'art. 90 e per l'art. 101, comma 2, sono stati parametrati al contratto per la cooperazione sociale, per singolo profilo professionale, mentre per l'art. 101, comma 3, è stato considerato il contratto collettivo di lavoro per COLF e badanti;

- i costi dei pasti sono stati quantificati in € 2,00 per le strutture per le quali è prevista la somministrazione, mentre le spese generali sono quantificate nella misura del 10% sui costi di personale e sul pasto;

- le Associazioni datoriali di categoria e le principali centrali cooperative sono state sentite nel corso degli incontri del 24/04/2015 e 5/08/2015, secondo quanto previsto dall'art.32 comma 2 del R.R. 4/2007;

- nel corso dell'incontro del 2/9/2015, è stata sottoscritta l'intesa tra la Regione Puglia e l'ANCI Puglia, secondo quanto previsto dall'art.32 comma 2 del R.R. 4/2007.

#### RAVVISATA LA NECESSITÀ

- di provvedere alla approvazione delle tariffe regionali di riferimento per i servizi di cui agli artt. 90 e 101 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., al fine di poter completare l'iter di tariffazione dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, avviato con la Del. G.R. n. 901 del 9 maggio 2012, indicate nell'ALLEGATO1 calcolate sulla base dei criteri e delle modalità indicate nell'allegato 2 al presente atto.

Alla luce di quanto fin qui premesso, considerato e ravvisato, si propone alla Giunta Regionale di approvare, con la presente proposta di deliberazione, le tariffe determinate per il servizio "Centro Ludico" per la prima infanzia e "Servizi socio-educativi innovativi e sperimentali" per la prima infanzia, di cui agli artt. 90 e 101 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., secondo quanto riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente alla nota tecnica (ALLEGATO 2), indicante i criteri utilizzati per la definizione delle tariffe regionali di riferimento per le suddette strutture, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e f) della legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

## DELIBERA

- di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

- di prendere atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;  
- di prendere atto delle positive intese con ANCI puglia del 2/9/2015;

- di approvare le tariffe di riferimento regionali dei servizi per la prima infanzia di cui agli artt. 90 e 101 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., come riportate nell'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, calcolate sulla base dei criteri e delle modalità indicate nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- demandare alla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ogni altro adempimento attuativo;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e nelle pagine dedicate all'Assessorato al Welfare.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano